

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE  
SOCIALI E DEL LAVORO  
Dipartimento famiglia e politiche sociali  
Servizio 4 Albi – Gestione e Vigilanza

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
“Autorizzazione al funzionamento”

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;  
**VISTA** la legge regionale 09.05. 1986, n. 22;  
**VISTO** il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;  
**VISTO** il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati approvati, a norma dell'art. 19 della legge suddetta, gli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali;  
**VISTO** il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;  
**VISTO** il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;  
**VISTA** la legge regionale del 16.12.2008, n. 19;  
**VISTO** il D.P. Reg. del 14/06/2016 n. 12 con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;  
**VISTO** il D.D.G. n. 2679 del 20/12/2018, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione della struttura intermedia denominata “Servizio 4 – Albi – Gestione e Vigilanza” del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Antonino Maggio;  
**VISTA** l'istanza presentata con la quale l'Ente ASSOCIAZIONE ONLUS ASSISTENZA SOLIDALE con sede legale in Lentini Via Fratelli Bandiera, 12 chiede l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per la sezione Disabili psichici e la tipologia Comunità alloggio per una struttura sita in Siracusa Via Europa, 46;  
**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 28 della citata l.r. n. 22/86 le strutture socio assistenziali residenziali o diurne sono soggette, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, alla autorizzazione al funzionamento;  
**ESAMINATA** la documentazione prodotta dall' Ente;  
**VISTO** il parere reso dal Comune di Siracusa con nota n. 38676 del 18/03/2019;  
**VISTO** il parere igienico-sanitario reso con nota n. 704 del 28/02/2019 dall'A.S.P. di Siracusa;  
**RILEVATO** che sussistono i presupposti per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento;

## DECRETA

- ART. 1** Ai sensi dell'art. 28 della l.r. n. 22/86 viene concessa l'autorizzazione a funzionare all'ente ASSOCIAZIONE ONLUS ASSISTENZA SOLIDALE con sede legale in Lentini Via Fratelli Bandiera, 12 per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Disabili psichici presso la Comunità alloggio sita in Siracusa Via Europa, 46 piano primo per una ricettività di n. 10 unità. Detta autorizzazione ha validità di sei mesi a partire dalla data del presente decreto.
- ART. 2** Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86.
- ART. 3** L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, in rapporto all'utenza accolta nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.R.S. del 29.06.1988 per come modificato ed integrato dal D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996.
- ART. 4** Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della L.R. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.
- ART. 5** Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.03.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n., 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. Tale comunicazione dovrà, altresì essere fornita anche all'amministrazione com.le territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.
- ART. 6** Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

19 APR. 2019

Palermo, \_\_\_\_\_

Il Funzionario  
Carmelo Ritrino

